

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale ...	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	78
5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni .....	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente .....	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	81
5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante cripto-attività .....	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	82

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	84
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	85
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	74
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	86
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione. Parere su emendamenti</i> ) .....	77
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i> .....	87
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 14.05.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

**5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale.**

Emiliano FENU (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emiliano FENU (M5S), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta esaustiva, gli ricorda che il regime forfettario dovrebbe rispondere almeno ad esigenze di semplificazione burocratica, visto che certamente non comporta una convenienza fiscale. In merito evidenzia come l'obbligo di fornire ulteriori dati rischi di vanificare l'intento originario dell'istituto e la sua convenienza. Per evitare che si ripeta il fallimento dell'istituto, già registrato alcuni anni fa, rivolge dunque l'appello alla maggioranza e al Governo a non trasformare il concordato preventivo da misura di semplificazione a misura coercitiva per i contribuenti.

**5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.**

Mariangela MATERA (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, in qualità di cofirmataria.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta esaustiva e di grande interesse fornita dal rappresentante del Governo.

**5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente.**

Virginio MEROLA (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo. Sottolineando come l'attuale caro-vita colpisca soprattutto i lavoratori dipendenti, invita il Governo e la maggioranza a riflettere sulle misure in cantiere se è vero, come si apprende da notizie di stampa, che la proposta di riduzione degli scaglioni, già annunciata dal Governo, sarà accompagnata anche da tetti alle detrazioni, i cui effetti si aggiungeranno a quelli del drenaggio fiscale.

**5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante crypto-attività.**

Giulio CENTEMERO (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo ed auspica che l'attuazione della delega sia occasione di confronto sul merito degli interventi anche in Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, nel ricordare che nell'ultima seduta il relatore, onorevole De Palma, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un ampio dibattito, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**Nuovo testo C. 752 Carloni.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che la Commissione esamina oggi — ai fini del parere da rendere alla Commissione XIII Agricoltura — la proposta di legge C. 752 Carloni, recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo », nel testo modificato dalla medesima XIII Commissione in sede referente. Ricorda che il 30 maggio scorso la Commissione Finanze aveva già esaminato il provvedimento, esprimendo un parere favorevole, e fa presente che la Commissione di merito ha successivamente ulteriormente modificato la proposta di legge, elaborando un nuovo testo sul quale la Commissione Finanze è chiamata nuovamente a esprimersi.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge consta ora di 13 articoli, contro i precedenti 22, e nel rinviare alla documentazione degli uffici per l'illustrazione più estesa delle norme, ricorda che l'articolo 1 individua le finalità della proposta, che consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento, nonché la permanenza dei giovani e del ricambio generazionale nel settore agricolo. Il successivo articolo 2 contiene le definizioni di « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo », indicandone i requisiti oggettivi e

soggettivi. L'articolo 3, modificato dalla Commissione di merito, istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro – in luogo dei 100 milioni di euro previsti in precedenza – a decorrere dall'anno 2024. Evidenzia che l'articolo è stato inoltre modificato sopprimendo la disposizione che attribuiva all'ISMEA il compito di erogare tali fondi e prevedendo che il Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per la ripartizione di tali risorse, delle quali viene inoltre indicata la copertura.

Per quanto riguarda i profili di interesse della VI Commissione Finanze, fa presente che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta con specifici limiti temporali e con una precisa applicazione soggettiva. Il suddetto beneficio è riconosciuto, è stato precisato, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti interessati non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. Sottolinea poi che una ulteriore condizione per godere del regime fiscale agevolato, inserita da ultimo dalla Commissione Agricoltura, è che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È stato inoltre introdotto un nuovo

comma che reca la copertura degli oneri recati dalla disposizione.

Passando al successivo articolo 5, rammenta che anch'esso è stato modificato e prevede ora che in caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile sia determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai, del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

Fa presente che l'ex articolo 6, che introduceva disposizioni in materia di esoneri contributivi, è stato soppresso dalla Commissione di merito e che il nuovo articolo 6, di interesse per la Commissione Finanze, riprende i contenuti dell'ex articolo 6-bis e introduce – specificando che si interviene nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il rioridino dei crediti di imposta (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111) – un credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola ai giovani imprenditori agricoli. Esso viene concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera *a*), limitatamente a coloro che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, in misura pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta, diversamente da quanto in precedenza previsto, non è più concesso per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, ma riguarda le sole spese effettivamente sostenute nell'anno 2024. È usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Si affidano le modalità di attuazione delle disposizioni a un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. La norma

dispone la copertura degli oneri, che non possono superare i 2 milioni di euro per l'anno 2024 (anziché i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 previsti in precedenza).

Evidenzia che l'ex articolo 7, che introduceva un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, è stato soppresso e che il nuovo articolo 7 (ex articolo 8) reca agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. La disposizione prevede, in particolare, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 (e non più 2023 come in precedenza), i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale sino assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze – alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento (e non più del 50 per cento, come nel testo precedente) di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Viene quindi disposta la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Rammenta poi che sono stati soppressi l'ex articolo 9, recante agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, e l'ex articolo 9-bis, che introduceva forme di incentivazione alla pluriattività in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni. L'articolo 8 (ex articolo 10) reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti, mentre sono stati soppressi l'articolo 11, che riconosceva in favore dei giovani imprenditori agricoli un credito d'imposta per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, e l'articolo 11-bis, che individuava ipotesi in cui non era dovuto il contributo di costruzione per i nuovi edifici, nel caso di interventi da realizzare nelle zone agricole. Il successivo articolo 9 (ex articolo 12) reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione, in particolare introducendo misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori.

Rammenta poi che sono stati soppressi gli ex articoli 13 e 14 della proposta, di interesse per la Commissione Finanze, che introducevano, rispettivamente, misure volte a favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani imprenditori agricoli. L'articolo 10 (ex articolo 15) istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Ulteriori soppressioni di interesse della Commissione hanno riguardato l'ex articolo 16 della proposta, relativo all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti di beni costituenti l'azienda agricola, nonché l'ex articolo 17 in materia di adempimenti contabili, che consentiva ai destinatari della proposta in esame di redigere il bilancio in forma abbreviata. Evidenzia dunque che l'articolo 11 (ex articolo 18) prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo e che l'articolo 12 (ex articolo 18-bis) reca la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, mentre il nuovo articolo 13 (ex articolo 18-ter) reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 6*).

**Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel**

**sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.**

**Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Matera, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, evidenzia che la proposta di legge C. 851, che si compone di tre articoli, anzitutto reca modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione; essa contiene inoltre una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari e reca, infine, norme specifiche in tema di campagne informativo-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore.

Descrivendo sinteticamente i contenuti del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 198 del 2021, recante l'attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché recante la disciplina della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, il comma 1 individua le finalità per le quali si intende intervenire in materia di determinazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, nella tutela della produzione agricola nazionale e nel sostegno e nella stabilizzazione ai redditi delle imprese agricole. Più nel dettaglio evidenzia che al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 viene introdotta la definizione di « costi di produzione », intendendosi come

tali i costi sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali; viene anche previsto che i costi di produzione devono essere tenuti in considerazione nella definizione dei prezzi nell'ambito del contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente. Sottolinea che nel corso dell'esame in Commissione di merito sono state inserite ulteriori disposizioni, ai sensi delle quali: viene chiarito che i prezzi stabiliti nel contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione; sono dettagliate le competenze dell'IRCQF, ovvero dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, in qualità di autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni alla normativa citata, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative: si chiarisce in particolare che nella richiesta di informazioni alle parti contrattuali l'Ispettorato possa altresì acquisire i documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.

Passando a descrivere l'articolo 2, sottolinea che la disposizione contiene una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del comma 1 il Governo è delegato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla normativa europea vigente, un decreto legislativo volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed eco-

nomica. Il comma 2 individua i principi cui deve ispirarsi il predetto decreto legislativo. In particolare, la delega richiede al Governo di individuare i criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari e prevede, ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, che siano utilizzabili le tecniche di editing genomico. Per quanto di specifica rilevanza per la Commissione Finanze, sottolinea il criterio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 2, che prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla già menzionata lettera *a*), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute. Ritiene parimenti di interesse per la Commissione Finanze la lettera *c*), che individua quale criterio di delega la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere suddette. Evidenzia inoltre che nel corso dell'esame in Commissione di merito è stata introdotta una lettera *c-bis*), ai sensi della quale le norme delegate devono assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di *Classyfarm*, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale. Infine, ricorda che il comma 3 stabilisce le modalità di adozione del decreto legislativo delegato, che il comma 4 descrive l'iter di adozione dello schema del decreto legislativo e che il comma 5 reca la

clausola di invarianza finanziaria e le modalità per far fronte a eventuali nuovi o maggiori oneri.

Fa presente poi che l'articolo 2-*bis*, introdotto in Commissione, affida al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il compito promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare. A tal fine l'articolo reca uno stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2023, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Federico FRENI, riservandosi di intervenire in Commissione Bilancio per gli aspetti relativi ai profili di eventuale onerosità del provvedimento, interviene per sottolineare come il testo normativo sottoposto al parere della Commissione Finanze contenga principi di delega già contenuti nel disegno di legge di delega fiscale e misure di incentivazione fiscale che si sovrapporranno a quella disciplina di principio. Pur non esprimendo contrarietà sulla proposta di legge per quanto attiene ai profili di interesse della VI Commissione, ritiene che dal punto di vista del metodo, più che del merito, la Commissione Finanze debba prendere atto, in questa fase, dell'inopportunità di tradurre i principi di delega, che sono in fase di attuazione, in specifici provvedimenti.

Virginio MEROLA (PD-IDP) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, conviene con quanto affermato dal sottosegretario e ricorda in passato di aver già avuto modo di rilevare come siano all'esame del Parlamento diverse proposte

di legge che prevedono varie forme di incentivi che si sovrappongono ai principi della delega fiscale; esorta tutti, maggioranza e opposizione, a cercare di conservare la coerenza del quadro d'insieme.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 7*).

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.**

**C. 1342 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione. Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento trasmesso dalla XIV Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare le proposte emendative presentate presso la XIV Commissione al disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 che sono di sua competenza e sulle quali è chiamata ad esprimere un parere (*vedi allegato 8*). Rammenta che gli emendamenti sui quali la Commissione Finanze esprimerà parere favorevole si riterranno accolti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, che potrà respingerli solamente per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale, e che gli emendamenti sui quali invece la Commissione esprimerà un parere contrario non

saranno esaminati dalla XIV Commissione ma potranno essere in ogni caso ripresentati in Assemblea.

Invita dunque la relatrice, onorevole Matteoni, a formulare un parere sulle proposte emendative trasmesse.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse (*vedi allegato 9*).

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Emiliano FENU (M5S) invita la maggioranza a riflettere sul merito della proposta emendativa Aiello 9.08, di cui è cofirmatario, relativa alle imposte che gravano sulle accise sui carburanti. Ricorda infatti come l'imposta sul valore aggiunto non si paghi solo sul carburante ma anche sulle accise, dando così luogo a una imposta sull'imposta, e invita il Governo a porre la questione a livello europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 9*).

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'articolo 1, comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario « i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. ».

Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.

Inoltre, gli Onorevoli richiamano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti strutturandolo alla stregua della dichiarazione dei redditi precompilata con la previsione, tra l'altro, dell'esclusione dell'accertamento fiscale in caso di adesione incondizionata del contribuente al modello proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Alla luce di quanto suesposto, gli Onorevoli interroganti chiedono « quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concor-

dato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli interroganti, giova preliminarmente osservare che tale principio è già contenuto nell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, 212, in cui si prevede che « 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa ».

La revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'articolo 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ne declina i relativi principi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la *tax compliance*.

Tale iniziativa normativa sarà attuata con un decreto delegato di prossima emanazione.

In merito alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, contenute nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche, per i soggetti che aderiscono al regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, di cui all'ar-

articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, si rappresenta che tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni.

In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di *privacy* riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica.

Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.

Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel « Sistema di interscambio » (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI.

Nondimeno, in relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all'articolo 1, comma 73 della legge n. 190 del 2014, l'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi.

La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le

esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.

La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione.

## ALLEGATO 2

**5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disciplina di cui ai commi da 107 a 109, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), relativa alla possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni assoggettandoli a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicando un'aliquota pari al 16 per cento.

Tanto premesso, gli Interroganti, nell'evidenza come la misura abbia determinato effetti positivi e condivisi dal sistema delle imprese e dagli operatori di settore, chiedono di sapere se « non (si) ritenga opportuno prevedere interventi di proroga termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni è stata introdotta nell'ordinamento con gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), con riferi-

mento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2002, e che tale facoltà è stata riproposta numerose volte nel corso degli anni, da ultimo con le disposizioni di cui ai commi da 107 a 109 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Con riferimento alla richiesta avanzata dagli Onorevoli interroganti circa l'opportunità di prevedere interventi di proroga relativamente ai termini di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, si fa presente che il Governo intende avanzare proposte normative nel senso auspicato dagli Interroganti.

A tal riguardo, si rammenta che la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la legge delega per la riforma fiscale, all'articolo 5, comma 1, lettera *h*), n. 2, prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della stessa, l'introduzione a regime della facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

## ALLEGATO 3

**5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che ad agosto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registra un aumento del 5,2 per cento su base annua; nel 2022 lo stesso indice è aumentato dell'8,1 per cento su base annua.

Gli Onorevoli evidenziano che il continuo aumento dei prezzi riduce il reddito reale dei lavoratori dipendenti più suscettibili al fenomeno del drenaggio fiscale che svaluta le buste paga e spinge la pressione fiscale.

Segnalano altresì che il suddetto fenomeno determina squilibri nella redistribuzione della ricchezza che il precedente Governo ha affrontato con misure emergenziali volte a fronteggiare l'impoverimento di alcune categorie di lavoratori e combattere le disuguaglianze sociali.

Tanto premesso, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 53 della Costituzione, si chiede di sapere « come (si) intenda garantire la restituzione dell'eccesso di tassazione dovuta al fenomeno del drenaggio fiscale a tal fine anche applicando pienamente le norme di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, volte ad indicizzare le detrazioni di lavoro dipendente ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, il drenaggio fiscale è un fenomeno che comporta un maggior prelievo tributario a causa dell'aumento dell'inflazione.

Infatti, a causa dell'inflazione, l'aumento solo nominale dei redditi, con conseguente sconfinamento di questi ultimi negli scaglioni di imposta superiori, produce una tassazione maggiorata nonostante il potere di acquisto del percipiente resti immutato in termini reali.

Per far fronte a tale fenomeno, in passato, in un periodo storico ad inflazione alta, sono stati istituiti meccanismi di adeguamento dell'imposizione fiscale rispetto all'inflazione; tra questi, il menzionato articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 1989 prevedeva l'adeguamento degli scaglioni di reddito al variare dell'indice dei prezzi, adeguamento da operarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Poiché con il calare dei tassi d'inflazione tali meccanismi non si sono rivelati più praticabili, si è ritenuto più opportuno ricorrere a riforme strutturali dell'imposizione sui redditi volte a ridurre la pressione fiscale mediante una riduzione delle aliquote applicabili agli scaglioni di reddito.

Ciò posto, anche al fine di fronteggiare il fenomeno sin qui descritto, nell'ambito del più ampio disegno di riordino dell'IRPEF previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », il Governo sta procedendo alla revisione degli scaglioni di reddito e delle aliquote ad essi applicabili che sarà attuata in conformità con i principi di progressività e della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.

## ALLEGATO 4

**5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante cripto-attività.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina in materia di tassazione delle cripto-attività introdotta dall'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), che ha inserito espressamente tali attività nel quadro impositivo delle imposte sui redditi rendendo la normativa tributaria in materia coerente con l'evoluzione delle diverse criptoattività presenti nel sistema italiano.

Tanto premesso, gli Interroganti, richiamando la risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01210 – nella quale sono stati forniti alcuni chiarimenti relativamente ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato idonei ad attrarre a imposizione nel medesimo territorio i redditi derivanti dalle cripto-attività e alla documentazione relativa al costo d'acquisto delle medesime cripto-attività – ritengono che sarebbe opportuno valutare anche la possibilità di compensare le minusvalenze derivanti dalle cripto-attività con le plusvalenze derivanti da altre attività finanziarie detenute dal medesimo contribuente, al fine di favorire in tal modo la continuità degli investimenti da parte dei soggetti che operano nel settore delle cripto-attività e in generale della finanza alternativa e chiedono di sapere se e quali iniziative di carattere normativo si intendano assumere in proposito.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è intervenuta, nell'ambito della tassazione delle cripto-attività, al fine di introdurre una disciplina fiscale a regime del fenomeno, comprensiva di previsioni relative all'applicazione del-

l'imposta sostitutiva e alla definizione degli obblighi di monitoraggio (commi da 126 a 132, per le imposte sui redditi, e commi da 144 a 147, per l'imposta di bollo).

Nel caso di rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro, qualora tali operazioni siano effettuate al di fuori del regime d'impresa, si generano redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze) assoggettati ad imposizione con aliquota proporzionale del 26 per cento.

Relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile dei redditi diversi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, il comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR, aggiunto dal citato comma 126 della legge di bilancio per il 2023, prevede che tali redditi, costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto, sono sommati algebricamente alle relative minusvalenze; inoltre, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Ciò posto, deve evidenziarsi che la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, già prevede in materia di redditi finanziari all'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 5) «l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione» e più in particolare al

n. 8), in materia di tassazione delle cripto-attività, « la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali ».

Pertanto, le iniziative normative auspiccate dagli Onorevoli interroganti saranno valutate in sede di attuazione della menzionata delega.

ALLEGATO 5

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C.1416 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 1416, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2023, recante: « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 6

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante: « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 7

**Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante: « Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 8

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:*

1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;

**5.1. Fenu, Scerra.**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:*

1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore.

**5.2. Fenu, Scerra.**

**ART. 9.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**Art. 9-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai prin-

cipi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-*ter*, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito *web*, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito *web* dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**9.06.** Fenu, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**9.012.** Scerra, Fenu.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione ed autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**9.010.** Fenu, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta

sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**9.09.** Fenu, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul*

*reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

\* **9.01.** Grimaldi, Borrelli.

\* **9.015.** De Luca, Guerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, ol-

tre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni dalla data dell'omissione iniziale.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

#### **9.02.** Grimaldi, Borrelli.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**Art. 9-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

#### **9.03.** Grimaldi, Borrelli.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**Art. 9-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano ripor-

tate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

\* **9.016.** De Luca, Guerra.

\* **9.011.** Scerra, Fenu.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche

aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).*

**9.07.** Fenu, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per*

quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le venti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).*

**9.08.** Aiello, Fenu, Scerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono

servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di *audit* in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del *rating* ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garan-

tire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 6).*

**9.04.** Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Capelletti, Scutellà, Bruno, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i

principi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima;

c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 7).*

**9.05.** Fenu, Scerra.

#### ART. 11.

*Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;*

**11.1.** Fenu.

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto

legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute e forme di trasferimento;

**11.2.** Fenu.

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;

**11.4.** Fenu.

*Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 3), dopo le parole: anche mediante procedimenti informatici aggiungere le seguenti: e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari,

b) dopo il numero 3) inserire il seguente:

« 3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati; ».

**11.3.** Fenu.

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:*

8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichia-

razione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate

ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;

**11.5.** Fenu.

ALLEGATO 9

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminate le proposte emendative Fenu 5.1, 5.2, 9.06, Scerra 9.012, Fenu 9.010, 9.09, Grimaldi \*9.01, De Luca \*9.015, Grimaldi 9.02, 9.03, De Luca \*9.016, Scerra \*9.011, Fenu 9.07, Aiello 9.08, Sergio Costa 9.04, Fenu 9.05, 11.1, 11.2, 11.4, 11.3, 11.5, riferite al disegno di legge C. 1342, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 », trasmesse dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**